



Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 06.02.2019

REGOLAMENTO DELLA RESIDENZA SOCIO-SANITARIA PER PERSONE ANZIANE “RSA BELLAVISTA” DELLA FONDAZIONE F. SICCARDI - ONLUS

Art. 1 – Validità e Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento è parte integrante del contratto per l'ammissione alla RSA Bellavista gestita dalla Fondazione F. Siccardi Onlus.
2. La sua validità è stabilita a tempo indeterminato, sino ad eventuali modifiche o aggiornamenti disposti dalla Fondazione che saranno oggetto di tempestiva comunicazione.
3. Ai fini del presente regolamento:
 - a. il soggetto ammesso alla RSA è denominato convenzionalmente Ospite.
 - b. il soggetto che, per conto dell'Ospite, ha sottoscritto il contratto per l'ammissione è denominato convenzionalmente Referente; il Referente può essere un familiare dell'Ospite oppure una figura giuridica di riferimento (Amministratore di Sostegno, Tutore, ecc.).

Art. 2 – Vita quotidiana

1. Gli orari dell'organizzazione del servizio vengono fissati dalla Direzione.
2. All'interno della residenza è proibito fumare ai sensi di legge, salvo che nella zona all'uopo predisposta, segnalata con il cartello “area fumatori”. La Fondazione si riserva il diritto di applicare le sanzioni previste dalla legge qualora non venga rispettato tale divieto.
3. È proibito introdurre, possedere e/o consumare alcool, sostanze stupefacenti e psicotrope, farmaci.
4. È fatto divieto di tenere cibi all'interno della propria stanza, salvo quanto previsto all'articolo 4 punto 2.
5. Nelle stanze è consentito l'uso di apparecchi televisivi o radiofonici, nel rispetto delle norme di sicurezza elettrica e di prevenzione anti-incendio e previo accordo con la Direzione, con modalità tali da non creare disturbo agli altri Ospiti, particolarmente nelle ore destinate al riposo diurno e notturno.

Art. 3 – Uscite dalla residenza

1. Gli Ospiti sono liberi di uscire e rientrare dalla residenza quando lo desiderano nella fascia oraria dalle ore 9:00 alle ore 20:00, previa comunicazione all'infermiere in turno.
2. Agli Ospiti in particolari condizioni psichiche o fisiche, accertate del Direttore Sanitario, che non consentono l'uscita autonoma dalla struttura non sarà permesso allontanarsi dalla medesima. In tali casi le uscite potranno avvenire solo in presenza del Referente o di altra persona in grado di accompagnare e prestare assistenza all'Ospite.

Art. 4 – Oggetti personali

1. Gli Ospiti hanno la facoltà di portare e tenere nella propria stanza oggetti personali di piccole dimensioni nel rispetto dei diritti e delle esigenze degli altri Ospiti e dell'organizzazione assistenziale, salvo quanto previsto al punto successivo.
2. Non è consentito all'Ospite introdurre o tenere nella propria stanza stufette o altri sistemi di riscaldamento, apparecchiature elettriche, oggetti o sostanze infiammabili, oggetti taglienti e qualsiasi altro oggetto che possa costituire pericolo per la sicurezza degli Ospiti o degli operatori o che possa creare rischio di incendio o di folgorazione.
3. La Direzione sconsiglia che gli Ospiti custodiscano nella propria stanza somme di denaro rilevanti e/o oggetti preziosi e non risponde del loro smarrimento o furto.



4. Il denaro o oggetti preziosi possono essere custoditi nella cassaforte della RSA e consegnati qualora richiesti, previa compilazione di apposito modulo.

Art. 5 - Corrispondenza

1. La RSA effettua il servizio di custodia della posta. Tutta la posta indirizzata all'Ospite che perviene alla RSA viene custodita nell'Ufficio di Segreteria e consegnata all'Ospite stesso o al Referente. La Segreteria non si assume alcuna responsabilità per la corrispondenza smarrita o non ritirata.
2. La Segreteria non si assume la responsabilità di ritirare corrispondenza che prevede la firma di ricezione del destinatario, qualora quest'ultimo non voglia ritirare o non sia nelle condizioni di poterlo fare.

Art. 6 – Informazioni sanitarie

1. Le informazioni sanitarie vengono comunicate all'Ospite o al suo Referente dal Direttore sanitario o dal personale medico e infermieristico.
2. Non è consentito ai familiari far visitare gli Ospiti da medici esterni alla struttura, fatta salva eventuale autorizzazione concessa dal Direttore sanitario.

Art. 7 – Trasporti da e verso la struttura

1. I trasporti da e verso la struttura, compresi quelli previsti per visite mediche specialistiche, sono a carico dell'Ospite.
2. In casi particolari la RSA può mettere a disposizione il proprio mezzo di trasporto, avvalendosi anche di personale volontario. Tale opzione prevede il pagamento dell'importo definito nella carta dei servizi.

Art. 8 – Orario di visita

1. Gli Ospiti della RSA possono ricevere visite ogni giorno della settimana dalle ore 09:00 alle ore 12,30 e dalle ore 13.30 alle ore 20:00 (l'orario è esposto nella bacheca di fronte alla sala da pranzo al piano terra).
2. L'orario di accesso è stabilito dalla Direzione sulla base delle necessità organizzative e delle attività previste all'interno della residenza, tenendo conto dell'esigenza di consentire il maggior contatto possibile tra gli Ospiti e i loro familiari.
3. In casi particolari il Direttore della RSA o il Direttore Sanitario potranno autorizzare le richieste visite e permanenze di visitatori anche in altri orari.
4. Le visite non dovranno essere d'ostacolo alle attività giornaliere e non dovranno arrecare disturbo alla tranquillità e al riposo degli altri anziani residenti. Pertanto i visitatori dovranno evitare il sovraffollamento delle camere e degli spazi ricreativi comuni, avendo a disposizione un'ideale saletta sita al primo piano della struttura.
5. Non è consentita la presenza di visitatori durante lo svolgimento di attività inerenti l'igiene personale, trattamenti riabilitativi e visite mediche. Eventuali esigenze verranno valutate dalla Direzione di volta in volta.
6. Durante il pranzo e la cena non è comunque consentita la presenza di visitatori, salvo quanto previsto dall'articolo 12.
7. Nel rispetto della privacy, dell'organizzazione e per motivi di sicurezza i visitatori non possono accedere direttamente alle camere da letto degli Ospiti, ma devono comunicare la loro presenza all'infermiere in turno.



8. È possibile contattare telefonicamente il proprio familiare Ospite presso la RSA dalle 9:00 alle 20:00 al numero 0342/801268, evitando, possibilmente, di chiamare durante gli orari dei pasti.

Art. 9 – Vita di relazione

1. I visitatori possono portare agli Ospiti cibi o bevande, solo previo accordo con il Direttore sanitario. Tali prodotti, che devono essere confezionati, riportanti gli ingredienti e la data di scadenza, devono essere consegnati all'infermiere di turno, il quale si premurerà di apporre sulla confezione il nome dell'Ospite e custodirla nell'apposito armadio o frigorifero.
2. Gli Ospiti possono avvalersi di personale di compagnia, privatamente organizzato, previa autorizzazione della Direzione. Il personale in questione è tenuto a riferire gli orari d'accesso e i compiti svolti e non può agire autonomamente sull'Ospite per quanto riguarda l'assistenza di base (igiene, accompagnamento in bagno, alimentazione) se non autorizzato dalla Direzione.
3. La Direzione si riserva la facoltà di allontanare eventuali visitatori qualora venissero rilevati effetti negativi sul comportamento degli Ospiti.

Art. 10 – Somministrazione dei pasti

1. Il vitto viene preparato sulla base di un menù settimanale, esposto nella bacheca attigua alla sala da pranzo sita al piano terra.
2. Tutti i pasti, dalla colazione alla cena, devono essere consumati nell'apposita sala da pranzo e possono essere serviti in camera solo ove sia richiesto dallo stato di salute dell'Ospite.
3. I familiari possono aiutare l'Ospite ad alimentarsi solo se autorizzati dal Direttore Sanitario.
4. I familiari che prestano assistenza ad Ospiti in particolari condizioni di gravità e che lo desiderano possono consumare i pasti all'interno della struttura con addebito della tariffa pasto stabilita annualmente dalla Fondazione.

Art. 11 – Accesso alla struttura

1. I visitatori devono utilizzare l'apposito citofono per accedere alla struttura e devono assicurarsi, dopo il passaggio, che cancelli e porte vengano chiusi.
2. I visitatori non possono usufruire del parcheggio interno, fatto salvo quando vi è la necessità di trasportare l'Ospite e per il solo momento necessario a fare salire o scendere l'Ospite stesso dall'autovettura.

Art. 12 – Reclami

1. Eventuali reclami circa la qualità del servizio possono essere presentati utilizzando il modulo disponibile in segreteria o richiedendo un colloquio con il Direttore della RSA.